

Mod. 2008 ORD.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA RIFERITA AL REDDITO PROFESSIONALE PRODOTTO NEL 2007 E PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI A SALDO (ai sensi degli art. 7, 10 e 11 del Regolamento dell'ENPAP)

INFORMAZIONI RELATIVE AL MODELLO 2008 Ord.

Soggetti tenuti all'invio della dichiarazione	La comunicazione relativa ai redditi 2007 è dovuta dagli psicologi iscritti all'Ente entro il 31/12/2007. In tal senso si fa riferimento alla data in cui è insorto l'obbligo di iscrizione e non a quella in cui è stata inviata la relativa domanda. La comunicazione deve essere trasmessa anche nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali o tale dichiarazione sia in perdita o negativa.
Termine e modalità per la presentazione	La comunicazione, in via telematica , deve essere inviata all'Ente entro il 1° settembre 2008 , mentre il pagamento dei contributi deve essere comunque effettuato entro il 31 luglio 2008 (vedi paragrafo relativo) . Gli iscritti possono effettuare la comunicazione reddituale attraverso il sito dell'Ente www.enpap.it accedendo all'area riservata mediante il proprio numero di <i>matricola</i> e la <i>password</i> inviata con l'estratto conto annuale. L'apposita funzionalità guiderà l'iscritto nella compilazione della dichiarazione, con una serie di controlli automatizzati che permetteranno di evitare eventuali errori di compilazione e/o di calcolo dei contributi . Inoltre al termine della procedura sarà possibile ottenere la ricevuta di avvenuta presentazione. Si ricorda che coloro che effettuano l'invio on line della comunicazione reddituale non devono trasmettere il modello cartaceo e viceversa. La comunicazione, in forma cartacea , deve essere inviata all'Ente entro il 31 luglio 2008 , a mezzo raccomandata semplice senza avviso di ricevimento. La comunicazione obbligatoria deve, in ogni caso, essere firmata dall'interessato. Si consiglia di conservare una fotocopia del modello compilato e degli eventuali allegati. Si raccomanda di effettuare la presentazione entro il termine anche se non sono dovuti versamenti contributivi a saldo o se gli stessi non vengano effettuati, come previsto, entro la stessa scadenza. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione riferita all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza, per i medesimi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Pagamento del saldo 2007	Il pagamento dei contributi deve avvenire, sia in caso di invio del modulo cartaceo, che dell'invio telematico, entro il 31 luglio 2008, con bonifico bancario. Le modalità sono contenute nell'apposito prospetto fornito nel plico.
Pagamento dei contributi "on line"	Oltre alla consueta modalità di versamento attraverso il bonifico bancario segnaliamo che i possessori della Carta ENPAP possono effettuare il pagamento on-line dei contributi accedendo all'area riservata del sito www.enpap.it .

Spedizione Mod.2008 (Redditi 2007) Telematica "on line"	Spedizione Mod.2008 (Redditi 2007) Cartaceo (Data del timbro postale)	Stato della comunicazione	Sanzione applicabile art. 11, comma 4 Regolamento ENPAP
Entro il 1° settembre 2008	Entro il 31 luglio 2008	Nei termini	-
Dal 2 settembre 2008 al 8 settembre 2008	Dal 1° agosto 2008 al 7 agosto 2008	Fuori termine entro 7 giorni	Sanzione di € 10,00
Dal 9 settembre 2008 al 30 novembre 2008	Dal 8 agosto 2008 al 29 ottobre 2008	Fuori termine entro 90 giorni	Sanzione di € 50,00
Dal 1° dicembre 2008	Dal 30 ottobre 2008	Fuori termine oltre 90 giorni	Sanzione di € 100,00

La sanzione per l'omesso o il tardivo invio della comunicazione annuale si applica anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato, entro il termine stabilito, il relativo versamento a saldo.

Versamento del Saldo 2007 (in tutti i casi)	Stato del versamento	Interessi e sanzioni applicabili Art. 10 Regolamento ENPAP
Entro il 31 luglio 2008	Nei termini	-
Dal 1° agosto 2008 al 29 ottobre 2008	Fuori termine entro 90 giorni	Interessi pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Dal 30 ottobre 2008	Fuori termine oltre 90 giorni	Interessi: 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo + sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo.

Per maggiori informazioni gli uffici dell'Ente sono a disposizione degli iscritti nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00
Numero verde (a ripartizione dei costi) 848-780503 - Telefono: 069774861 - Fax: 0697748651 - www.enpap.it

COMPILAZIONE DEI SINGOLI QUADRI

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI

I dati relativi a tale quadro sono prestampati. **Nel caso in cui l'iscritto debba segnalare eventuali variazioni dei propri dati anagrafici potrà darne separata segnalazione all'Ente.**

QUADRO B - DATI REDDITUALI

Il **reddito netto professionale di lavoro autonomo** da indicare nella **casella B1** ed i relativi **corrispettivi lordi** da indicare nella **casella B2** (questi ultimi non necessariamente coincidenti con il Volume d'affari I.V.A.) prodotti nel periodo d'imposta 2007 sono pari agli importi indicati, di norma, nei modelli fiscali (UNICO 2008, 730 2008, CUD 2008) o, in caso di attività prestata in più forme nel 2007, alla relativa somma.

La successiva tabella riepiloga i principali riferimenti ai modelli fiscali dai quali ricavare i dati reddituali da comunicare in base al tipo di attività prestata. Si raccomanda, in ogni caso, di considerare **ogni altro reddito derivante da attività libero professionale di psicologo a prescindere dal rigo e dal modello fiscale nel quale è stato riportato.**

Tipo di attività prestata dallo Psicologo	REDDITO NETTO CASELLA B1 DEL MOD. 2008 ORD.		CORRISPETTIVI LORDI Casella B2 del Mod. 2008 ORD.	
	Unico 2008	Descrizione	Unico 2008	Descrizione
Attività svolta con partita IVA	Rigo RE25 oppure, se non compilato Rigo RE21	Totale reddito di lavoro autonomo	Rigo RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale
Partecipazione in associazione professionale. (Considerare solo la quota dell'attività di psicologo)	RH14 del professionista	Reddito (o perdita) da partecipazione in associazioni tra professionisti	RE2 Dell'associazione	Estrarre dal lordo dell'associazione la quota spettante all'iscritto
Attività prestata in forma occasionale	RL15 Differenza tra Col.1 e Col.2	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	RL15 Colonna 1	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
Collaborazione coordinata e continuativa	Per questo tipo di attività il reddito netto ed i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2008 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 1) oppure dal quadro C del modello Unico 2008 o del 730 2008 (se presentati)			
Attività Intramoenia	Per questo tipo di attività il reddito netto ed i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2008 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 2) oppure dal quadro C del modello Unico 2008 o del 730 2008 (se presentati)			

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO B

- ♦ Il **reddito netto ed i corrispettivi lordi** vanno sempre indicati nelle apposite caselle **B1 e B2** anche se i relativi importi coincidono tra loro (ad esempio nel caso di svolgimento esclusivo di collaborazioni coordinate e continuative o di attività intramoenia).
- ♦ Nel caso in cui non vi sia stata attività libero professionale nell'anno 2007, indicare in ogni caso " **0** " (**zero**) nelle caselle del reddito netto e dei corrispettivi lordi.
- ♦ **Si ritiene utile precisare che le ritenute d'acconto applicate al professionista, in quanto semplice anticipazione dell'IRPEF da liquidare, non rappresentano un costo ai fini fiscali e, dunque, non vanno detratte dal reddito netto professionale.**

CASELLA CORRISPETTIVI LORDI INFERIORI AL REDDITO NETTO

Si ricorda che nei corrispettivi lordi non vanno inclusi i seguenti importi:

- ♦ le fatture emesse da un iscritto nei confronti di un altro iscritto all'Ente nell'ambito di incarichi professionali volti al conseguimento di un risultato unitario, purchè il contributo integrativo sia stato applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario.
- ♦ l'importo per adeguamento ai parametri o agli studi di settore;
- ♦ le indennità di maternità erogate dall'ENPAP e percepite dalle iscritte nel 2007.

Nei suddetti casi l'iscritto è tenuto a comunicare l'importo dei corrispettivi lordi, al netto dei compensi che non concorrono a formare la base imponibile del contributo integrativo. Se ricorre una delle ipotesi illustrate e dunque i corrispettivi sono di importo inferiore al reddito, **dovrà essere data segnalazione barrando l'apposita casella del quadro B (corrispettivi inferiori al reddito netto)**

Si ricorda, inoltre, che:

- ♦ la maggiorazione e la base imponibile sono riferite esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale autonoma;
- ♦ il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito netto;
- ♦ la fattura emessa da studio associato deve evidenziare l'importo di maggiorazione riferito all'iscritto.

B3 - TOTALE DI QUADRATURA

Indicare la somma algebrica del reddito netto professionale e dei corrispettivi lordi (B1+B2). Il dato ha il solo scopo di controllare la lettura ottica dei dati precedenti.

QUADRO C - CONTRIBUZIONE DOVUTA

Il presente quadro consente di determinare l'ammontare dei contributi dovuti per l'anno 2007. Si precisa che in caso di errore nella compilazione del quadro C non è necessario presentare un nuovo modello.

Si ricorda che le cifre decimali eventualmente risultanti dal calcolo dei singoli contributi soggettivi ed integrativi dovuti devono essere arrotondate all'euro superiore se il decimale è maggiore di 49 centesimi o all'euro inferiore se pari o al di sotto dei 49 centesimi.

Ad esempio: € 1.656,50 indicare 1.657,00 oppure € 1.656,49 indicare 1.656,00

Non deve essere invece arrotondato il totale da versare (casella C6) se lo stesso, per effetto dell'acconto da detrarre, presenta cifre decimali.

C1 - CONTRIBUTO SOGGETTIVO - (Art. 3 del Regolamento di previdenza)

Il contributo soggettivo obbligatorio è pari ad una percentuale non inferiore al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo (casella B1 del QUADRO B); **da quest'anno l'iscritto può optare per un'aliquota pari al 10%, 14%, 16%, 18% e 20% del reddito netto.**

In ogni caso, il reddito netto su cui calcolare il contributo non può essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 e successive modificazioni (**per i redditi del 2007 tale massimale è pari a € 87.187,00**).

Contributo soggettivo obbligatorio minimo

Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare un contributo soggettivo annuo obbligatorio minimo di **€ 780,00**, ove il contributo effettivamente calcolato sul reddito netto risulti inferiore a tale importo minimo.

IMPORTANTE: Nel caso in cui, ricorrendone le condizioni, l'iscritto richieda **una delle riduzioni** di cui al **QUADRO E**, si dovrà far riferimento all'importo del contributo soggettivo minimo in misura ridotta (vedi dettaglio pag.4)

C2 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO - (art. 4 del Regolamento di previdenza)

Il contributo integrativo obbligatorio è pari al 2% dei **corrispettivi lordi**, non necessariamente coincidenti con il volume d'affari ai fini I.V.A. (importo indicato nella casella "B2" del QUADRO B).

Contributo integrativo obbligatorio minimo

Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare un contributo integrativo annuo minimo di **€ 60,00**, ove il contributo effettivamente calcolato sui corrispettivi lordi risulti inferiore a tale importo minimo. **Per coloro che hanno compiuto il 65° anno di età entro il 2007, il contributo integrativo minimo è pari a € 60,00.**

C3 - CONTRIBUTO DI MATERNITA' - (art. 30, comma 2, del Regolamento di previdenza)

Il contributo dell'anno 2007 per la copertura del fondo destinato ai trattamenti di maternità, **dovuto da ogni iscritto all'Ente**, è pari a **€ 120,00**.

C4 - TOTALE DOVUTO

Riportare la somma dei contributi indicati nei righe **C1** (soggettivo), **C2** (integrativo), **C3** (maternità).

C5 - ACCONTO VERSATO PER L'ANNO 2007

Laddove disponibile, l'acconto versato per l'anno 2007 è stato prestampato dall'Ente in questa casella.

C6 - TOTALE CONTRIBUTI DA VERSARE A SALDO

Sottrarre da **C4** (totale dovuto) l'importo indicato in **C5** (acconto 2007). Se dal calcolo deriva un credito in favore dell'iscritto (ovvero quando l'acconto supera il totale dovuto di casella **C4**) è possibile richiedere, anche in via telematica (www.enpap.it - area riservata):

- ♦ il trasferimento del credito su altre annualità di contribuzione
- ♦ la restituzione dell'eccedenza

Frazionabilità del contributo soggettivo ed integrativo minimo - (Art. 5 del Regolamento di previdenza)

Per ogni anno solare in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso - quindi se, ad esempio, l'iscrizione è avvenuta o cessata **nel corso** dell'anno 2007 - i contributi soggettivi ed integrativi annui minimi, pari rispettivamente a € 780,00 e € 60,00 sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. A tal fine si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni.

E' importante segnalare che anche quando si applica il frazionamento, l'iscritto è tenuto a versare il 10% (o la diversa aliquota prescelta) a titolo di contributo soggettivo ed il 2% a titolo di contributo integrativo, rispettivamente sull'intero ammontare del reddito e dei corrispettivi conseguiti, ove le predette percentuali diano luogo ad un contributo di importo superiore ai minimi, anche se frazionati. Inoltre poiché la frazionabilità si applica ai predetti contributi minimi (€ 780,00 e € 60,00), se si richiede qualunque tipologia di riduzione prevista al "quadro E" il contributo soggettivo ridotto, non può essere anche frazionato.

QUADRO D - VERSAMENTO FACOLTATIVO (Art. 1, comma 4 del Regolamento di previdenza)

Il presente quadro, riservato ai soli iscritti che abbiano già compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2007, consente a questi ultimi di avvalersi della facoltà di versamento del contributo soggettivo successivamente al compimento del 65° anno di età. **Dopo tale età, infatti, gli iscritti devono versare all'Ente la sola contribuzione integrativa e di maternità, con esonero integrale della contribuzione soggettiva il cui versamento può essere comunque effettuato facoltativamente.** Inoltre, per l'anno in cui si compie il 65° anno di età, la contribuzione soggettiva è calcolata in dodicesimi in base ai mesi intercorrenti tra il 1° gennaio e quello di compimento della predetta età.

QUADRO E - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO (Art. 3, commi 3, 3 bis, 4, 5 e 5 bis del Regolamento di previdenza)

La fruizione delle riduzioni è **facoltativa**. Per averne titolo è **obbligatorio** barrare la casella riguardante la tipologia di cui si fa richiesta ed allegare la documentazione espressamente prevista ed indicata, a seconda dei casi, nel **quadro F**.

IMPORTANTE: anche se si richiede una delle riduzioni previste l'iscritto deve versare, quale contributo soggettivo, il 10%, 14%, 16%, 18% e 20% sull'intero reddito netto conseguito, se la percentuale così applicata dà luogo ad un contributo di importo superiore al minimo, anche se ridotto.

A. La riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% vale a dire da € 780,00 a € 390,00 può essere richiesta:

- ♦ da iscritti che abbiano svolto, **nel corso dell'anno 2007**, attività di lavoro dipendente anche in caso di rapporto di lavoro part-time. **Si precisa che i redditi fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaborazioni coordinate e continuative) non possono dare titolo a tale tipologia di riduzione;**
- ♦ da iscritti che si siano trovati, **per almeno sei mesi nel corso dell'anno 2007**, nelle condizioni di inattività professionale dovuta a malattia, maternità o altre cause previste dalla normativa vigente. *Tale riduzione non è applicabile se l'inabilità è dovuta alla normale astensione per maternità, a meno che non si sia trattato di una gravidanza a rischio, per la quale quindi sia stato prescritto un periodo di inattività, e/o siano insorti problemi di salute alla madre e/o al nascituro per un periodo superiore ai sei mesi;*
- ♦ da iscritti che nel 2007 siano **già titolari di pensione erogata da altro Ente di gestione previdenziale obbligatoria**, purchè abbiano già compiuto il cinquantasettesimo anno di età.

B. La riduzione del contributo soggettivo minimo ad un terzo vale a dire da € 780,00 a € 260,00 può essere richiesta - a partire dal 2007 - dall'iscritto all'ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni che non abbia superato, per l'anno in cui si chiede tale riduzione, il 35° anno di età. Pertanto relativamente al 2007 la riduzione riguarda coloro che sono nati non prima del 1/1/1972.

C. La riduzione del contributo soggettivo minimo ad un quinto vale a dire da € 780,00 a € 156,00 può essere richiesta dagli iscritti che abbiano conseguito per l'intero anno 2007 un reddito netto di lavoro autonomo anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, derivante dall'esercizio di attività professionale, inferiore a € 1.560,00.

QUADRO F - ALLEGATI

Con il modello di comunicazione devono essere obbligatoriamente trasmessi all'Ente gli allegati previsti nel caso in cui siano state richieste riduzioni di cui al quadro E vale a dire:

Per le tipologie di cui alla lettera A)

- ♦ copia del modello CUD o, in alternativa, stato di servizio riferiti all'anno 2007;
- ♦ certificato medico rilasciato dalla A.S.L. competente, ovvero medico convenzionato o documentazione riferita alle riduzioni richieste per gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Per coloro che effettuano la **dichiarazione telematica** i predetti allegati devono essere inviati all'Ente entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il **15 settembre 2008**, per consentire le necessarie verifiche in merito alla ricorrenza dei requisiti.

- ♦ La richiesta di riduzione formulata in qualità di pensionato di altro Ente previdenziale obbligatorio non necessita di allegati valendo la stessa richiesta quale autocertificazione di cui all'art. 46, lett. s del DPR 28/12/2000 n. 445.

Per le tipologie di riduzione di cui alle lettere B) e C) non è necessario allegare documentazione, trattandosi di condizioni verificabili in base ai dati in possesso dell'Enpap.

Tutte le richieste di riduzione sono opzioni annue non tacitamente rinnovate. **Pertanto la documentazione a corredo delle richieste stesse, ove prevista, deve essere sempre trasmessa anche se già inviata per l'anno precedente.**

QUADRO G - STATO DI FAMIGLIA

Il presente quadro è stato predisposto per autocertificare lo stato di famiglia alla data di compilazione del modello.

INFORMAZIONI BANCARIE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI TRAMITE BONIFICO

Ricordiamo che gli iscritti titolari della Carta Enpap possono effettuare il versamento *on line* dei contributi accedendo alla propria area riservata del sito www.enpap.it

- L'istituto cassiere si avvale anche della rete delle Banche Popolari per i servizi di cassa rivolti agli iscritti all'ENPAP. Per tale motivo è stato riportato, in calce, l'elenco dettagliato delle Banche con le quali è stata attivata un'apposita convenzione per l'incasso dei contributi previdenziali alle medesime condizioni offerte dalla Banca Popolare di Sondrio.

I pagamenti effettuati presso una filiale della Banca Popolare di Sondrio, ovvero presso una delle Banche Popolari con le quali è stata stipulata la convenzione sono esenti da spese. Chi non è correntista di tali banche dovrà presentarsi con contanti, ovvero con assegno circolare o con assegno di c/c bancario d'importo pari al bonifico, intestato all'iscritto e girato dallo stesso.

- Deve essere effettuato **un bonifico per ogni iscritto** per l'importo corrispondente al **totale** dei contributi dovuti: non si possono versare cumulativamente i contributi dovuti da più iscritti.
- Sul bonifico deve essere sempre indicato, come **ordinante**, il **professionista** iscritto all'ENPAP, *anche nel caso in cui in banca si rechi un suo incaricato*. E' comunque necessario che l'incaricato stesso presenti allo sportello l'ordine di pagamento debitamente compilato dal professionista.
- Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite nel successivo prospetto contenente i dati per eseguire il bonifico bancario, prestando particolare attenzione all'indicazione della causale di versamento. Ciò consentirà all'Ente di effettuare l'automatica ed univoca attribuzione del versamento alla posizione dell'iscritto.**

DATI BANCARI PER IL VERSAMENTO DEL SALDO 2007						
BENEFICIARIO	ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi					
	Codice Paese	Check Digit	CIN	ABI	CAB	N. Conto Corrente
IBAN	IT	02	Y	05696	03211	000077000X83
<i>Presso Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma</i>						
CAUSALE DEL VERSAMENTO: Codice Fiscale Iscritto _S07						
ORDINANTE: COGNOME E NOME DELL'ISCRITTO						

ELENCO DELLE BANCHE CON LE QUALI È STATA ATTIVATA LA CONVENZIONE PER L'INCASSO DEI CONTRIBUTI ALLE MEDESIME CONDIZIONI OFFERTE DALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO GRUPPO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA <ul style="list-style-type: none">Banca Popolare dell'Emilia RomagnaBanca CRV Cassa di Risparmio di VignolaBanca Popolare del MateranoBanca Popolare di ApriliaBanca Popolare di CrotoneBanca Popolare di Lanciano e SulmonaBanca Popolare di RavennaBanca della CampaniaCassa di Risparmio della provincia dell'AquilaBanco di SardegnaBanca di SassariEurobanca del Trentino	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA BANCA POPOLARE ITALIANA <ul style="list-style-type: none">Banca Popolare ItalianaBanca Popolare di CremaBanca Popolare di CremonaBanca Popolare di MantovaCassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
--	---

Invitiamo a consultare il sito dell'Ente per verificare eventuali variazioni all'elenco delle Banche convenzionate.